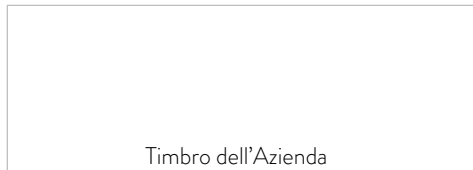


REGISTRO CONTROLLI ATTREZZATURE ANTINCENDIO



Allegato 1 del D.M. 01/09/2021 e s.m.i.

CONTROLLI E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE ANTINCENDIO, INFORMAZIONE E
FORMAZIONE ANTINCENDIO DEL PERSONALE, PROVE DI ESERCITAZIONE /
EVACUAZIONE.

DENOMINAZIONE _____

INDIRIZZO _____

DATORE DI LAVORO _____

RSPP _____

RLS _____

ADDETTI ANTINCENDIO _____

RESPONSABILE DEL REGISTRO DEI CONTROLLI ANTINCENDIO

SPAZIO RISERVATO AD ATTIVITÀ SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO

C.P.I. n° _____ del _____ Scadenza _____

Comando Vigili del Fuoco _____

INDICE

Introduzione normativa.....	3-8
Sezione controlli di impianti, attrezzature e presidi.....	9-10
Sezione corsi di informazione e formazione antincendio.....	11-12
Sezione prove di esercitazione / evacuazione antincendio.....	13-14
Sezione dati società incaricata alla manutenzione antincendio.....	15-16
Sezione allegati / altro / annotazioni.....	17-18



INTRODUZIONE NORMATIVA

Avvertenza. Gli estratti riportati in questa introduzione hanno finalità organizzativa. Prima dell'uso del registro occorre verificare il testo vigente dei decreti, le modifiche intervenute e le disposizioni specifiche applicabili alla singola attività.

Allegato I del D.M. 1 settembre 2021 – manutenzione e controllo periodico

Il datore di lavoro predispone un registro dei controlli nel quale annotare i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. Le registrazioni seguono le cadenze previste da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nonché dai manuali di uso e manutenzione. Il registro è mantenuto aggiornato e reso disponibile agli organi di controllo.

La manutenzione e il controllo periodico sono eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti, della regola dell'arte, delle norme e specifiche tecniche applicabili e delle istruzioni del fabbricante o dell'installatore, da tecnici manutentori in possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina applicabile.

Riferimenti tecnici indicativi richiamati nell'Allegato I

Impianto, attrezzatura o sistema	Norme / specifiche tecniche richiamate
Estintori	UNI 9994-1
Reti di idranti	UNI 10779; UNI EN 671-3; UNI EN 12845
Impianti sprinkler	UNI EN 12845
IRAI – rivelazione e allarme incendio	UNI 11224
EVAC – allarme vocale per emergenza	UNI ISO 7240-19; UNI CEN/TS 54-32
Evacuazione fumo e calore	UNI 9494-3
Pressione differenziale	UNI EN 12101-6
Sistemi a polvere	UNI EN 12416-2
Sistemi a schiuma	UNI EN 13565-2
Sistemi spray ad acqua	UNI CEN/TS 14816
Water mist	UNI EN 14972-1
Aerosol condensato	UNI EN 15276-2
Riduzione di ossigeno	UNI EN 16750
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	UNI 11473
Spegnimento a estinguente gassoso	UNI 11280; serie UNI EN 15004

L'elenco è indicativo: per ciascun presidio devono essere verificate le disposizioni, le norme tecniche e le istruzioni applicabili al caso concreto.

1. Sorveglianza

Oltre all'attività di controllo periodico e alla manutenzione di cui al punto 1, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.

DEFINIZIONI DI SORVEGLIANZA, CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE

Art. 1 del D.M. 1/9/21 – Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si definiscono:

- a) manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato: impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
- b) tecnico manutentore qualificato: persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto;
- c) qualifica: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, ottenuto quando l'amministrazione competente determina che i risultati dell'apprendimento conseguiti da una persona corrispondono a standard definiti;
- d) controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d'uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
- e) sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

Art. 3 del D.M. 1/9/21 – Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

- 1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall'installatore, secondo i criteri indicati nell'Allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.
- 2. L'applicazione della normazione tecnica volontaria, come le norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni.
- 3. Il datore di lavoro attua gli interventi di cui al comma 1, anche attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

DM 02 settembre 2021 Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 1. Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i criteri per la gestione in esercizio e in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione dell'art. 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per le attività di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.

Art. 2. Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza

1. Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio di incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:
 - luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
 - luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
 - luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al d.p.r. 1° agosto 2011, n. 151.
3. Nel piano di emergenza sono, altresì, riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 3. Informazione e formazione dei lavoratori

1. Il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato I in funzione dei fattori di rischio di incendio presenti presso la propria attività.

Art. 4. Designazione degli addetti al servizio antincendio

1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, di seguito chiamati "addetti al servizio antincendio", ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o se stesso nei casi previsti dall'art. 34 del medesimo decreto.
2. I lavoratori designati frequentano i corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'art. 5 del presente decreto.

Art.5. Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.

1. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 37, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio, secondo quanto previsto nell'allegato III, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Per le attività di cui all'allegato IV, che costituisce parte integrante del presente decreto, gli addetti al servizio antincendio conseguono l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se il datore di lavoro ritiene necessario comprovare l'idoneità tecnica del personale esaminato con apposita attestazione, la stessa è acquisita secondo le procedure di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.
4. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 43, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il personale del Ministero della difesa "addeito al servizio antincendio" può assolvere l'obbligo di formazione e di idoneità tecnica di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo attraverso la formazione specifica ed il superamento delle specifiche prove di accertamento tecnico svolti presso gli istituti di formazione o le scuole della propria amministrazione.
5. Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell'allegato III.
6. Oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i corsi di cui al presente articolo possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.
7. I corsi di cui al presente articolo possono anche essere svolti direttamente dal datore di lavoro, ove il medesimo abbia i requisiti di cui all'art. 6, oppure avvalendosi di lavoratori dell'azienda in possesso dei medesimi requisiti.

Allegato I - Gestione della sicurezza antincendio in esercizio (Art. 2, comma 1)

1.1. Generalità

1. È obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori un'adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio, secondo le indicazioni riportate nel presente allegato.

2. Tutti i lavoratori esposti a rischi di incendio o di esplosione correlati al posto di lavoro, in relazione al livello di rischio a cui la mansione espone il lavoratore, devono ricevere una specifica ed adeguata formazione antincendio da parte del datore di lavoro.

1.2 Informazione e formazione antincendio

1. L'informazione e la formazione antincendio dei lavoratori deve essere effettuata sui seguenti argomenti:

a) i rischi di incendio e di esplosione legati all'attività svolta;

b) i rischi di incendio e di esplosione legati alle specifiche mansioni svolte;

c) le misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a:

- osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro;

- accorgimenti comportamentali correlati agli scenari di emergenza (ad esempio, in relazione all'uso degli ascensori e delle porte e alla connessa modalità di apertura);

d) l'ubicazione delle vie d'esodo;

e) le procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare informazioni inerenti:

- le azioni da attuare in caso di incendio;

- l'azionamento dell'allarme;

- le procedure da attuare all'attivazione dell'allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro;

- la modalità di chiamata dei vigili del fuoco.

f) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e primo soccorso;

g) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

2. L'informazione e la formazione devono essere basate sulla valutazione dei rischi, devono essere fornite al lavoratore all'atto dell'assunzione ed aggiornate nel caso in cui si verifichi il mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa.

3. L'informazione deve essere fornita e trasmessa in maniera tale che il lavoratore possa apprenderla facilmente. Adeguata e specifiche informazioni devono essere fornite agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori per garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, delle azioni da adottare in caso di incendio e delle procedure di evacuazione.

4. Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni l'informazione può limitarsi ad avvisi riportati tramite apposita cartellonistica.
5. L'informazione e le istruzioni antincendio possono essere fornite ai lavoratori anche predisponendo avvisi scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme. Tali istruzioni, a cui possono essere aggiunte delle semplici planimetrie indicanti le vie di esodo, devono essere collocate in punti opportuni per essere chiaramente visibili e opportunamente orientate.
6. Qualora ritenuto opportuno, gli avvisi devono essere riportati anche in lingue straniere.
7. La comunicazione deve essere accessibile a tutti, anche attraverso strumenti compatibili con specifiche esigenze dei lavoratori.

1.3 Preparazione all'emergenza

1. Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto, ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale, a meno di diverse indicazioni contenute nelle specifiche norme e regole tecniche di prevenzione incendi, per l'addestramento inerente le procedure di esodo e di primo intervento. Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tali esercitazioni devono prevedere almeno:
 - la percorrenza delle vie d'esodo;
 - l'identificazione delle porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
 - l'identificazione delle posizioni dei dispositivi di allarme;
 - l'identificazione dell'ubicazione delle attrezzature di estinzione.
2. L'allarme dato in occasione delle esercitazioni non deve essere realmente indirizzato ai vigili del fuoco.
3. I lavoratori devono partecipare all'esercitazione e, qualora ritenuto opportuno, devono essere coinvolte anche le ulteriori persone presenti normalmente durante l'esercizio dell'attività (ad esempio utenti, pubblico, personale delle ditte di manutenzione, appaltatori).
4. Lo svolgimento delle esercitazioni deve tener conto di eventuali situazioni di notevole affollamento e della presenza di persone con specifiche esigenze.
5. I lavoratori la cui attività è essenziale al mantenimento delle condizioni della sicurezza del luogo di lavoro possono essere esclusi, a rotazione, dalle esercitazioni.
6. Il datore di lavoro dovrà effettuare un'ulteriore esercitazione in caso di:
 - adozione di provvedimenti per la risoluzione di gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni;
 - incremento significativo del numero dei lavoratori o dell'affollamento (numero di persone presenti contemporaneamente);
 - modifiche sostanziali al sistema di esodo.
7. Il datore di lavoro deve documentare l'evidenza delle esercitazioni svolte.
8. Se nello stesso edificio coesistono più datori di lavoro, è necessaria la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti occupanti l'edificio per la realizzazione delle esercitazioni antincendio.

SEZIONE
CONTROLLI ATTREZZATURE ANTINCENDIO

DESCRIZIONE (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, IRAI, sprinkler, luci di emergenza, ecc.)	Nr.	Data ultimo controllo	Data ultima revisione	Data ultimo collaudo	Esito verifica regolare / anomalia

SORVEGLIANZA (frequenza prevista: mensile / bimestrale / altra: _____)

Data	Esito ☐ regolare ☐ anomalia	Note / azioni richieste

Per i dettagli degli interventi di manutenzione eseguiti, si rimanda al rapporto di intervento o DDT della società incaricata.

Società: _____ Rapporto / DDT n. _____ del ____/____/____

Firma responsabile: _____

SEZIONE
CORSI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO

Denominazione corso / attività	Cognome e nome	Data	Firma responsabile

Per i dettagli relativi al corso di formazione si rinvia all'attestato, al registro presenze o al verbale dell'attività formativa.

Società / ente formatore: _____

Note: _____

SEZIONE
PROVE DI ESERCITAZIONE / EVACUAZIONE ANTINCENDIO

Descrizione prova / scenario esercitato	Cognome e nome	Data	Firma responsabile

Per i dettagli relativi alla prova di esercitazione / evacuazione antincendio si rinvia al relativo verbale.

Note: _____

DATI SOCIETÀ INCARICATA ALLA MANUTENZIONE ANTINCENDIO

Ragione sociale	Data incarico	Timbro	Firma

Note: _____

SEZIONE
ALLEGATI / ALTRO / ANNOTAZIONI

N.	Documento / allegato	Data	Riferimento (scheda, verbale, rapporto)	Note

ANNOTAZIONI: _____

